**COMUNE DI AMATRICE (RI)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA’**

**(BONUS BEBÈ)**

**ART.1 - Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della politica dell’Amministrazione Comunale di Amatrice, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri – in special modo nella difficile fase post sisma - i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi una tantum denominati “bonus bebè” correlati alle nascite e alle adozioni di minori dal 1gennaio 2016 al 31dicembre 2018.

**ART.2 - Oggetto**

L’assegno di natalità (bonus bebè) consiste nell’erogazione di un assegno una tantum pari ad euro 3.000,00 per ogni bambino nato o adottato.

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli il contributo massimo non potrà comunque superare l’importo di euro 4.000,00 complessivi.

**ART.3 - Soggetti beneficiari**

La concessione dell’assegno di cui all’art.2 è disposta a favore:

 a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente e dimorante abitualmente nel territorio del Comune di Amatrice, purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Amatrice;

b) del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente e dimorante abitualmente nel territorio del Comune di Amatrice, purché il minore non superi i quattordici anni di età e abbia, a seguito dell’adozione, la residenza nel Comune di Amatrice;

In caso di separazione giudiziale - consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui al presente regolamento dovranno essere posseduti dal genitore affidatario;

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (sempreché uno dei due genitori possegga i requisiti di cui sopra) e liquidato al tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.

Per ottenere il contributo il genitore, oltre al requisito della residenza anagrafica, dovrà dichiarare l’effettiva ‘fissa dimora’ nel territorio comunale per almeno sette mesi all’anno.

Il requisito di ‘fissa dimora’ si intende posseduto dal richiedente, pur se momentaneamente dimorante al di fuori del territorio comunale, qualora l’abitazione di residenza in Amatrice - a qualsiasi titolo posseduta - si trovi in situazione di inagibilità, cioè ricadente in classificazione ‘scheda AEDES’ differente da ‘A’.

La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Amatrice per almeno 2 (due) anni dalla nascita o adozione del figlio a pena di revoca del beneficio, con obbligo di restituzione.

**ART.4 - Istruttoria e controllo della domanda**

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo [www.comune.amatrice.rieti.it](http://www.comune.amatrice.rieti.it).

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative, ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico, o tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all’ufficio protocollo (uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it oppure protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it).

La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.

Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti e il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore VI del Comune di Amatrice.

**ART. 5 - Cumulabilità**

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Amatrice.

**ART. 6 - Verifiche**

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

**ART. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che:

* Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amatrice
* Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore VI

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando.

L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità̀ manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità̀ relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità̀ previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.